

Allegato "B" al N. 12066/6477 di rep.

## STATUTO

### DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO DURATA

#### **Art. 1 - Denominazione**

La Società è denominata

**"Sisal S.p.A."**

#### **Art. 2 - Sede**

La Società ha sede in Milano.

La Società, con le modalità e con le forme volta a volta richieste, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza unità locali in genere anche all'estero.

#### **Art. 3 - Domicilio**

Il domicilio dei soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla Società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

#### **Art. 4 - Oggetto**

La Società ha per oggetto:

A) l'attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese; l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci;

B) ogni attività strumentale e comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

- esercizio dell'attività di prestazioni di servizi amministrativi e gestionali, di gestione e di direzione, di pianificazione di attività di marketing, di pianificazione finanziaria, contabile e strategica, in favore di società controllate e collegate;

- tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, consentite dalla normativa pro tempore in vigore e ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società può farsi finanziare dai soci alle condizioni e modalità previste dalle vigenti disposizioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e dalle vigenti istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.

#### **Art. 5 - Durata**

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2050.

#### **CAPITALE - AZIONI**

##### **Art. 6 - Capitale**

Il capitale sociale è di euro 102.500.000,00 (centodieci milioni cinquecentomila) diviso in n. 102.500.000 (centodieci milioni cinquecentomila) azioni ordinarie senza valore nominale espresso.

Le azioni ordinarie sono rappresentate da titoli o certificati azionari nominativi che, ove consentito, possono essere convertiti a richiesta e spese del socio in titoli al portatore.

L'assemblea straordinaria del 23 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più tranches, a servizio dell'attuazione di uno o più piani di attribuzione di azioni a favore di dipendenti della Società e/o di società controllate da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, per l'importo complessivo di Euro 2.310.000,00 mediante emissione di massime n. 2.310.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale ovvero il minor importo e numero di azioni pari all'1,75% del capitale sociale, arrotondato per difetto all'unità inferiore, quale risultante all'esito dell'Offerta Globale e senza tener conto delle azioni da emettersi a titolo di bonus share ai sensi della delibera di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione assunta nella medesima data, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo

massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dai piani approvati dalla Società ai sensi di legge, fermo restando che tale delega potrà essere utilizzata solo a seguito dell'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il tutto secondo i termini e le condizioni fissati dalla citata assemblea.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

In caso di aumento di capitale, sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea.

L'assemblea può deliberare l'assegnazione di utili ai sensi dell'art. 2349, comma primo, del Codice Civile.

#### **Art. 7 - Trasferimento delle azioni**

Le azioni sono liberamente trasferibili.

#### **Art. 8 - Recesso**

I soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso non spetta per le delibere riguardanti la proroga del termine di durata.

### **ASSEMBLEA**

#### **Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogniqualvolta l'organo amministrativo lo giudichi opportuno; comunque almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centoottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, del Codice Civile.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e della data di seconda e terza convocazione. L'avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero comunicato, sempre che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, alternativamente o promiscuamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipato via fax o

per posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'art. 3 che precede, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, Svizzera o paesi dell'Unione Europea.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli Amministratori e Sindaci non presenti.

#### **Art. 10 - Riunione per videoconferenza o teleconferenza**

La partecipazione all'Assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio-televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 11 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni**

Ogni azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea ordinaria e nell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto nell'Assemblea medesima e delibera a maggioranza assoluta di voti delle azioni presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto nell'Assemblea medesima.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria si costituisce qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci e delibera a maggioranza dei voti delle azioni presenti. L'Assemblea straordinaria in seconda e terza convocazione è validamente costituita e delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto nell'Assemblea medesima.

Sono inoltre fatte salve ulteriori e diverse maggioranze richieste dalla legge.

#### **Art. 12 - Diritto di intervento**

Possono intervenire all'Assemblea coloro cui spetta il diritto di voto, che abbiano depositato le loro azioni presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea ovvero esibiscano le loro azioni al presidente dell'Assemblea.

#### **Art. 13 - Rappresentanza nell'Assemblea**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare nelle forme e limiti di legge. In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo o di controllo od a dipendenti della Società e di sue controllate né a queste ultime.

#### **Art. 14 - Presidenza dell'Assemblea. Verbalizzazione**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza, rinuncia o impedimento, da chi ne fa le veci; in loro assenza, rinuncia o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea. Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.

Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è disciplinato dalla legge.

## **AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 15 - Composizione dell'organo amministrativo**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 3 (tre) fino a 14 (quattordici) membri, anche non soci, i quali dureranno in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e saranno rieleggibili.

Laddove l'Assemblea dovesse deliberare di nominare Amministratori indipendenti, ivi incluso il Presidente, i cui relativi requisiti di indipendenza, compresi quelli del Presidente, sono quelli definiti dalla legge e dai regolamenti; in assenza di una esplicita previsione normativa, la Società può provvedere ad emanare autonome direttive interne.

Salvo diversa deliberazione assembleare, gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del Codice Civile.

### **Art. 16 - Poteri dell'organo amministrativo**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in via esclusiva all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., le deliberazioni concernenti:

A) istituzione e soppressione di sedi secondarie;

- B) l'indicazione di quali Amministratori, oltre a quelli indicati in statuto, abbiano la rappresentanza della Società;
- C) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- D) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- E) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- F) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quale richiamato per la scissione, dall'art. 2506 ter del Codice Civile.

#### **Art. 17 - Presidente e Organi Delegati**

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se questo non è già stato eletto dall'Assemblea. Può nominare e/o revocare uno o più Vice Presidenti, che sostituiscano il Presidente in caso di assenza, rinuncia o impedimento e può delegare, nei limiti di legge, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinandone i poteri, nonché - anche di volta in volta - affidare speciali incarichi a singoli consiglieri e nominare il segretario del Consiglio, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori cui delegare le proprie attribuzioni, sempre nei limiti di legge, ovvero costituire comitati interni a cui può delegare proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e/o revocare direttori generali e procuratori *ad negotia* o per categoria di atti determinandone i poteri.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

#### **Art. 18 - Convocazione e riunioni**

Il Consiglio si riunisce, nella sede sociale o altrove, ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure ne faccia motivata richiesta scritta almeno un Consigliere o il Collegio Sindacale.

La convocazione viene effettuata dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviare, anche via telex, fax, telegramma o posta elettronica, almeno 3 (tre)

giorni prima della riunione, o in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, al domicilio di ciascun Consigliere e al domicilio di ciascuno dei Sindaci.

La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci o in caso di loro assenza o impedimento dalla persona designata dal Consiglio stesso.

Il Consiglio può riunirsi per tele/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e il Segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, sia presente, anche in videoconferenza o teleconferenza secondo quanto stabilito più sopra, la maggioranza sia degli Amministratori sia dei Sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e nessuno si sia opposto alla trattazione degli argomenti.

#### **Art. 19 - Rappresentanza sociale**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, ai Consiglieri Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della società e anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

## **Art. 20 - Emolumenti**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I compensi spettanti agli Amministratori sono stabiliti dall'Assemblea. L'Assemblea può altresì stabilire l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche; in tal caso il Consiglio di Amministrazione determina la ripartizione della remunerazione spettante agli Amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ove l'Assemblea non abbia provveduto ai sensi del comma precedente, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Laddove il Consiglio di Amministrazione nomini un comitato costituito da Amministratori indipendenti aventi i requisiti di cui all'art. 15 che precede, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche sarà stabilita da tale comitato, nel rispetto dei limiti determinati in precedenza dall'assemblea dei soci.

## **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### **Art. 21 - Collegio sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea che designa altresì il Presidente.

I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 18.

### **Art. 22 - Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti è esercitata in conformità alle disposizioni di legge da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico e la responsabilità della società di revisione sono regolati dalla legge.

## **ESERCIZIO SOCIALE - UTILI**

### **Art. 23 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 24 - Distribuzione degli utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi una differente destinazione e salvi i diritti di particolari categorie di azioni o di eventuali strumenti finanziari.

### **Art. 25 - Acconti sui dividendi**

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Art. 26 - Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 27 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

F.to Andrea De Costa notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Andrea De Costa

Milano, 2 agosto 2021

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.